

10 dicembre 2019

Categorie: Imprese > Codice crisi di impresa

Nomina del Collegio sindacale nelle Srl: comunicazione di Unioncamere

Elaborati i dati relativi alle Srl tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina

Autore: Pietro Mosella

Il prossimo 16 dicembre entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nell'articolo 2477 c.c., come modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, relativo alla crisi d'impresa, e dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55.

In sostanza, secondo le norme sopra richiamate, entro il 16 dicembre 2019, la S.r.l. che supera determinati parametri, deve aver tenuto l'assemblea di nomina del Collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore, ma non richiede che il controllore o revisore abbia anche contemplato le procedure per l'accettazione della nomina. Potranno essere segnalate dal conservatore del Registro delle imprese, le società che, entro i 30 giorni successivi al 16 dicembre 2019, non abbiano annotato nell'apposito registro il verbale di nomina dell'organo designato.

Proprio di recente, anche il CNDCEC è intervenuto sulla nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l. con alcune proposte (leggi *La nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l.* del 6 dicembre 2019) in merito alla necessità di accordare alle S.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale, a seguito delle modifiche dei parametri indicati nell'articolo 2477, secondo comma, c.c., la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente al 16 dicembre 2019, scadenza indicata nell'articolo 379, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa.

La norma - La lettera c), del secondo comma, del citato articolo 2477 c.c. prevede, infatti, che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società "ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità".

Inoltre, il quinto comma dello stesso articolo, stabilisce che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati, deve procedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo e del revisore. Se l'assemblea non prowede alla nomina, prowede il tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

La nota di Unioncamere – Relativamente all'obbligo di nomina del Collegio sindacale (articolo 2477 c.c.), Unioncamere, nei giorni scorsi, ha inviato una nota alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In virtù delle suddette norme, Unioncamere, nella citata nota, evidenzia che la previsione normativa della figura del

conservatore del Registro delle imprese tra i soggetti che possono segnalare al presidente del tribunale la necessità di

nominare gli organi di controllo, quando ricorrono le condizioni di legge, costituisce una novità rispetto al passato.

"Per tale ragione - si legge nel documento - l'Unioncamere con la collaborazione della task force del Registro delle imprese, operante al suo interno, ha esaminato la nuova fattispecie al fine di stabilire i corretti criteri di individuazione

delle società che si trovano nelle condizioni di legge".

La società InfoCamere, sulla base delle risultanze di tale lavoro, ha provveduto a elaborare i dati relativi alla società a

responsabilità limitata (S.r.l.) che, in base ai criteri disposti dalla norma, saranno tenute a nominare l'organo di

controllo o il revisore.

Dalle elaborazioni effettuate per ciascuna Camera di commercio, emerge che sono state escluse le società sottoposte

alle procedure concorsuali, con l'eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso

gli accordi di ristrutturazione del debito e sono state utilizzate le informazioni relative all'attivo dello stato patrimoniale e

quelle delle vendite, partendo dai dati di bilancio. Con riferimento al numero dei dipendenti, invece, si è fatto riferimento

alle informazioni contenute nella nota integrativa e, solo in loro assenza, al dato di fonte INPS.

Inoltre, durante i lavori della task force - afferma Unioncamere - si è convenuto di non procedere immediatamente con

le segnalazioni da parte del conservatore del Registro delle imprese agli uffici del Tribunale, bensì di inviare preventivamente alle società, obbligate alla nomina del Collegio sindacale o del revisore, una comunicazione per

sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell'articolo 2477 c.c.

Nei prossimi giorni la società InfoCamere procederà ad inviare a ciascuna Camera di commercio l'elenco delle società

del proprio territorio che ricadono nell'ambito di applicazione del secondo comma, lett. c) dell'articolo 2477 c.c.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it